



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI
INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE
Ex-Ufficio 6

0003559-28/01/2025-DGISA-MDS-P

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Allegati: n. 2

**Agli Assessorati alla Sanità delle
Regioni e Province Autonome**

Loro sedi

e p.c.

All'Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento Ambiente e Salute
Reparto Esposizione a Contaminanti in
Aria, Suolo e da Stili di Vita
protocollo.centrale@pec.iss.it

Ex Ufficio 8 DGISA

Sede

Oggetto: Revisione per l'anno 2025 del “Piano nazionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - Anni 2023-2027”.

Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Laboratorio Nazionale di Riferimento per i Materiali e gli Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti (LNR-MOCA), sito presso l'Istituto Superiore di Sanità, ha predisposto la revisione per l'anno 2025 del Piano indicato in oggetto (all. 1).

Il piano è caratterizzato da una parte testuale che fornisce indicazioni finalizzate ai controlli ufficiali dei MOCA sul territorio nazionale e dai seguenti due allegati:

- **Allegato 1:** Normativa e Linee guida
- **Allegato 2:** Laboratori incaricati del controllo ufficiale - Elenco dei laboratori che effettuano le attività di controllo ufficiale dei MOCA.

Gli aggiornamenti significativi, inseriti nella presente revisione, riguardano:

- la sostituzione, tra le matrici da campionare ai fini del controllo ufficiale, dei MOCA di plastica contenenti bambù con quelli di carta e cartone per i quali è prevista la determinazione analitica della migrazione di piombo;
- l'inserimento, nell'Elenco dei Laboratori ufficiali che effettuano le attività di controllo ufficiale dei MOCA, dei Laboratori: della Campania, della Sardegna e del Veneto. Inoltre sono stati modificati gli indirizzi di alcuni Laboratori e i nominativi dei relativi referenti.

Le modifiche dettagliate apportate alla revisione del Piano per l'anno 2025 sono riportate nella Tabella allegata (all. 2).

La sostituzione dei MOCA di plastica contenenti bambù con quelli di carta e cartone è stata effettuata per alternare le matrici da campionare, tenendo conto delle difficoltà che alcune Regioni/Province Autonome hanno riscontrato, durante il controllo ufficiale per l'anno 2023, nel reperire i MOCA di plastica contenenti bambù sul proprio territorio e dei risultati dei controlli inseriti in Radisan.

Premesso quanto sopra, si trasmette il testo della suddetta revisione per l'anno 2025 del Piano nazionale, approvato dal Coordinamento tecnico Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica nel corso della riunione del 17 gennaio u.s., che sarà pubblicato anche sul sito web del Ministero della Salute.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta



UGO DELLA
MARTA
27.01.2025
07:22:58
UTC

Referenti del procedimento:

Direttore dell'Ex Ufficio 6

Dott.ssa Monica Capasso

e-mail: m.capasso@sanita.it

Dott.ssa Romina Quondam Luigi

e-mail: r.quondamluigi@sanita.it



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE
EX UFFICIO 6

PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

**Anni 2023-2027
Aggiornamento 2025**

SOMMARIO

1.	DEFINIZIONI	pag. 3
2.	ACRONIMI	pag. 4
3.	INTRODUZIONE	pag. 5
4.	OBIETTIVI DEL PIANO	pag. 5
5.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag. 6
6.	ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO UFFICIALE	pag. 6
7.	ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO UFFICIALE	pag. 7
8.	CAMPIONAMENTO E ANALISI	pag. 14
9.	FORMAZIONE	pag. 15
10.	TRASMISSIONE DEI RISULTATI	pag. 15
11.	EXTRA PIANI delle REGIONI/PA e/o del MINISTERO della SALUTE	pag. 16
12.	REFERENTI DEL PIANO	pag. 16
13.	ALLEGATI	pag. 16
	Allegato 1: Normativa e Linee guida	pag. 16
	Allegato 2: Laboratori incaricati del controllo ufficiale-Elenco dei laboratori che effettuano le attività di controllo ufficiale dei MOCA	pag. 25

1. DEFINIZIONI

Alimento o prodotto alimentare o derrata alimentare: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. E' inclusa l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE (art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002).

Alimento non trasformato: un alimento che non ha subito un trattamento che abbia determinato un mutamento sostanziale del suo stato iniziale; a questo riguardo, le seguenti operazioni non sono considerate come determinanti un mutamento sostanziale: divisione, separazione, scissione, disossamento, tritatura, scuoiatura, sbucciatura, pelatura, frantumazione, taglio, pulitura, sfilettatura, surgelazione, congelazione, refrigerazione, macinatura, sgusciatura, imballaggio, disimballaggio (art. 3, comma 2, lettera d, del Regolamento (CE) 1333/2008).

Campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell'ambito del controllo ufficiale e di altre attività ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione per verificarne, in laboratorio, la conformità alle normative inerenti i settori di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27, oppure per raccogliere elementi per la valutazione del rischio. (Allegato I, Sezione 1, p.to. 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27).

Controlli ufficiali: attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del Regolamento (UE) 2017/625 al fine di verificare:

- a) il rispetto da parte degli operatori delle norme del citato regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento; e
- b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale (art. 2, comma 1, del Regolamento (UE) 2017/625).

Controllo di identità: un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento (art.3, comma 42, del Regolamento (UE) 2017/625).

Controllo documentale: la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 56, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2017/625, o da atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, dell'articolo 126, paragrafo 3, dell'articolo 128, paragrafo 1, e dell'articolo 129, paragrafo 1, del citato regolamento (art.3, comma 41, del Regolamento (UE) 2017/625).

Immissione sul mercato: la detenzione di materiali e oggetti a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente dette (art. 2, comma 1, lettera b, del Regolamento (CE) n. 1935/2004).

Impresa: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione dei materiali e degli oggetti (art. 2, comma 2, lettera c, del Regolamento (CE) n. 1935/2004).

Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti (MOCA): tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (es.: utensili da cucina e da tavola, posate, contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio, macchine da caffè, ecc.) ad eccezione (art.1, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1935/2004):

- a) dei materiali e degli oggetti forniti come oggetti di antiquariato;
- b) dei materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi;
- c) degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

Operatore economico: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1935/2004 nell'impresa posta sotto il suo controllo (art. 2, comma 2, lettera d, del Regolamento (CE) n. 1935/2004).

Piano di controllo: una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla struttura e sull'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2017/625 (art.3, comma 8, del Regolamento (UE) 2017/625).

Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione (art. 2, comma 1, lettera a, del Regolamento (CE) n. 1935/2004).

2. ACRONIMI

AC: Autorità competente

ACCREDIA: Ente italiano di accreditamento

ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

ASL: Aziende Sanitarie Locali

CE: Commissione Europea

DGISA: Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare

DG SANTE (Directorate General for Health and Food Safety): Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione Europea

EFSA (European Food Safety Authority): Autorità europea per la sicurezza alimentare

EURL (European Union Reference Laboratory): Laboratorio di riferimento dell'Unione Europea

ISS: Istituto Superiore di Sanità

IIZZSS: Istituti Zooprofilattici Sperimentali

LEA: Livelli Essenziali di Assistenza

LNR: Laboratorio nazionale di riferimento

LNR-MOCA: Laboratorio nazionale di riferimento per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

LSP: Laboratori di sanità pubblica delle Unità Sanitarie Locali

MOCA: Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti

NSIS-Alimenti: Nuovo Sistema Informativo Sanitario relativo ai controlli sugli alimenti

PA: Provincia Autonoma

PCF: Posti di controllo frontalieri

PCNP: Piano di controllo nazionale pluriennale

PR/PP: Piano della Regione/Piano della Provincia Autonoma

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed): Sistema di allerta rapido per mangimi e alimenti

SM: Stato Membro

s.m.i.: successive modifiche ed integrazioni

UE: Unione Europea

3. INTRODUZIONE

Al fine di organizzare un sistema efficace che garantisca la sicurezza dei prodotti alimentari è stato definito il presente **Piano di campionamento e analisi volto al controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).**

Tale Piano costituisce parte integrante del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) previsto dall'articolo 109 del Regolamento (UE) 2017/625.

Lo stesso fornisce indicazioni anche per eventuali attività di controllo aggiuntive definite tramite la predisposizione di specifici "EXTRA PIANI".

Il presente Piano è stato definito dall'ex Ufficio 6 della DGISA insieme al Laboratorio nazionale di riferimento per i MOCA (LNR-MOCA) e condiviso con le Autorità regionali e provinciali.

4. OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente Piano, approvato dal Coordinamento interregionale, ha l'obiettivo di programmare e coordinare, sul territorio nazionale, le attività volte **alla verifica della conformità alla normativa di settore e alla raccolta di dati di occorrenza.**

Esso fornisce indicazioni alle Autorità delle Regioni e delle Province autonome relativamente alla pianificazione **del controllo ufficiale dei MOCA** nelle fasi di produzione e distribuzione (deposito, vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio). I MOCA oggetto del presente Piano sono quelli, **allo stato di prodotti finiti e pronti per entrare in contatto con gli alimenti**, disciplinati a livello dell'UE e/o a livello nazionale quali: **MOCA di plastica, di acciaio inossidabile, di vetro, di ceramica e di carta e cartone. Sono esclusi da tale controllo ufficiale i semilavorati.**

Per definire i MOCA oggetto del presente Piano si è tenuto conto delle informazioni disponibili in merito a: dati sulle attività di controllo effettuate precedentemente e numero di non-conformità

osservate, piani regionali/provinciali per i controlli ufficiali, notifiche di allerta, rischi emergenti, distribuzione geografica e dati su attività produttive.

I risultati delle attività del controllo ufficiale saranno raccolti, per il tramite delle succitate Autorità, attraverso il sistema informativo “NSIS-Alimenti”, come previsto dall’art. 12, comma 3, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.27 e s.m.i., e saranno elaborati dal Ministero della Salute con il supporto del LNR-MOCA.

Tale elaborazione consentirà la valutazione delle informazioni, la verifica del sistema di gestione dei controlli sull’intero territorio nazionale ed una eventuale ridefinizione delle attività di controllo, tenendo conto dei rischi emergenti, delle notifiche di allerta UE e di ulteriori aggiornamenti della normativa vigente.

Ai fini LEA, la programmazione per Regione e Provincia autonoma si ritiene soddisfatta, annualmente, se sono realizzati tutti i campioni previsti dal Piano nazionale. Per l'anno 2025 non è prevista la valutazione ai fini dei LEA.

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’articolo 24, comma 1, del **Regolamento (CE) n. 1935/2004 (“Regolamento quadro dei MOCA”)** stabilisce che gli Stati membri svolgano controlli ufficiali ai fini dell’osservanza del Regolamento stesso conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria relativa ai controlli ufficiali dei mangimi e dei prodotti alimentari di cui al **Regolamento (UE) 2017/625**.

L’articolo 9 del Regolamento (UE) 2017/625 prevede che i controlli ufficiali siano condotti regolarmente in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione: dei rischi identificati per la sicurezza degli alimenti, degli esiti dei controlli precedenti e dell’affidabilità dell’autocontrollo.

L’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 è riportato nel **Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e successive modifiche**.

I MOCA sono disciplinati da disposizioni dell’Unione Europea e nazionali sia di portata generale che specifica.

Le succitate disposizioni legislative ed altre sono riportate, in elenco, nell’ **ALLEGATO 1**.

Pertanto, sulla base delle suindicate norme relative ai MOCA e di quelle concernenti i controlli ufficiali è stata sviluppata la presente pianificazione che le singole Autorità regionali e delle Province autonome dovranno adattare, attraverso lo sviluppo di specifici piani, alle rispettive realtà territoriali.

6. ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO UFFICIALE

In base all’art. 2, comma 1, del **Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e successive modifiche** le Autorità competenti, nell’ambito delle rispettive competenze, designate a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali sono: il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali.

In base alle norme vigenti, l’attuazione del Piano, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è così articolata:

- il Ministero della Salute programma e coordina l'attività di controllo ed elabora, annualmente, le risultanze dei controlli ufficiali a livello nazionale;
- le Regioni e le Province Autonome programmano e coordinano le attività di controllo ufficiale sul territorio di loro competenza;
- le ASL programmano, coordinano ed espletano le attività di controllo ufficiale sul territorio di loro competenza;
- i PCF (ex PIF ed USMAF) programmano, coordinano ed espletano le attività di controllo ufficiale sulle partite di MOCA destinate all'importazione nell'Unione europea;
- gli IIZZSS, le ARPA e i LSP designati per il controllo ufficiale effettuano le analisi di laboratorio e inseriscono i dati del campionamento ed i risultati delle analisi nel sistema informativo "NSIS-Alimenti";
- l'ISS, quale LNR-MOCA, supporta il Ministero della Salute nel coordinamento, nella elaborazione delle risultanze dei controlli ufficiali e nella rivalutazione dei rischi, inoltre espleta le attività relative alla controversia.

Il controllo ufficiale dei MOCA è relativo sia ai prodotti italiani o di altra provenienza destinati ad essere commercializzati nel territorio nazionale e riguarda **le fasi della produzione e della distribuzione (deposito, vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio).**

Il presente Piano ha una durata quinquennale (dal 2023 al 2027) allineata alla durata del PCNP.

Le attività **di controllo ufficiale dei MOCA all'importazione** sono effettuate, secondo le disposizioni vigenti, dai PCF con specifico Piano ("Piano di monitoraggio dei controlli di laboratorio sugli alimenti di origine non animale, integratori alimentari e MOCA importati dai Paesi terzi") redatto dall'Ufficio 8 della Direzione Generale della Salute Animale (DGSA) del Ministero della Salute.

7. ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO UFFICIALE

7.1 Programmazione delle Regioni e delle Province autonome

Il presente piano di controllo ufficiale dei MOCA prevede **attività di campionamento e di analisi, incluso il controllo documentale.**

Ogni Regione e Provincia autonoma elabora un Piano regionale/provinciale (PR/PP) di controllo ufficiale dei MOCA. Tale Piano dovrà essere predisposto per gli anni 2023-2027 tenendo conto delle indicazioni riportate nel presente Piano nazionale.

Nell'ambito del proprio Piano, ogni Regione e Provincia autonoma individua un referente cui affidare, nel territorio di competenza, il coordinamento del Piano stesso. I piani regionali/ provinciali (PR/PP) ed i nominativi dei relativi referenti devono essere trasmessi al Ministero della Salute – DGISA – ex Ufficio 6 "Igiene delle tecnologie alimentari" entro 90 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale. I PR/PP potranno essere aggiornati a seguito di modifiche apportate al Piano nazionale.

Ogni Regione e Provincia autonoma, altresì, designa uno o più laboratori ufficiali conformi ai requisiti di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) 2017/625 e s.m.i., in accordo all'art. 9 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, per eseguire le analisi. L'elenco di questi laboratori, per quanto concerne il controllo ufficiale dei MOCA, è riportato **nell'ALLEGATO 2** ed è soggetto alla conferma ed alla revisione periodica da parte delle Regioni/Province autonome.

I suddetti PR/PP, tenendo conto delle indicazioni riportate nel Piano nazionale, contengono almeno le seguenti informazioni:

- indicazione ed organizzazione delle attività di controllo previste;
- indicazione dei laboratori deputati al controllo analitico dei MOCA, oggetto del presente Piano, e dei relativi referenti;
- indicazione del numero di campioni da prelevare, nei punti di produzione /distribuzione, per ciascuna tipologia di MOCA;
- indicazione delle attività di formazione del personale deputato alle attività di controllo ufficiale.

7.2 Criteri per l'individuazione delle tipologie di MOCA e dei relativi analiti da includere nei PR/PP

Si riportano, di seguito, i criteri che devono essere considerati nell'elaborazione dei PR/PP:

- a) dati disponibili sulle attività di controllo effettuate precedentemente dalle Regioni / Province autonome;
- b) allerte sanitarie relative ai MOCA verificatesi negli ultimi anni;
- c) non conformità emerse nei precedenti controlli;
- d) MOCA di particolare interesse produttivo a livello territoriale;
- e) MOCA/analiti per i quali sono stati modificati o introdotti di recente i limiti di legge;
- f) eventuali dati relativi all'esposizione della popolazione a specifici contaminanti dei MOCA.

Per gli aspetti tecnico-scientifici, se del caso, le Regioni/Province autonome possono consultare il LNR-MOCA.

7.3 Programma di controllo

Per quanto premesso, in considerazione dei criteri sopra descritti, è riportato in **Tabella 1** il numero **minimo** di campioni, per combinazione tipologia di MOCA/analita-gruppo di analiti, da effettuare ai fini del controllo ufficiale per ogni anno di validità del Piano.

Tali indicazioni saranno riviste periodicamente per tener conto di eventuali criticità emergenti, di adeguamenti alla normativa vigente e per garantire un'adeguata alternanza dei MOCA campionati. In base alle specifiche realtà territoriali e sulla base della valutazione del rischio le Autorità regionali e delle Province autonome provvederanno ad assegnare i campioni alle ASL competenti territorialmente.

La ripartizione dei campioni per ogni Regione/Provincia autonoma (PA) è riportata in **Tabella 2** ed è stata definita sulla base della popolazione residente indicata da ISTAT alla data del 01.01.2024 e modificata per garantire un numero minimo di 10 campioni da prelevare in alcune Regioni/Province autonome (PA).

La distribuzione, per tipologia di MOCA, del numero totale di campioni assegnato a ciascuna Regione/Provincia autonoma è riportata in **Tabella 3** ed è stata bilanciata per garantire il prelievo di almeno un campione per ciascuna delle tipologie di MOCA individuate. Il numero di campioni,

ivi indicato, deve essere inteso come il **numero minimo** di campioni da prelevare, salvo modifiche o integrazioni del presente Piano, e deve tenere conto della ricerca degli analiti indicati nella Tabella 1 per ciascuna tipologia di MOCA. Inoltre, le Regioni/PA, qualora necessario, possono variare (entro $\pm 10\%$), in funzione della propria realtà produttiva e commerciale, le matrici (tipologia di MOCA) e la numerosità, fermo restando che il numero minimo totale di campioni deve essere comunque garantito.

Tabella 1. Numero minimo di campioni per combinazione tipologia di MOCA/analita-gruppo di analiti ai fini del controllo ufficiale per ogni anno di validità del Piano.

Abbreviazioni: **Cr:** cromo; **Ni:** nichel; **Mn:** manganese; **Pb:** piombo; **Cd:** cadmio; **s.m.i.:** successive modifiche ed integrazioni.

Tipologia di MOCA	Determinazioni analitiche	Numero minimo campioni /Anno	Normativa specifica applicabile	Altre informazioni
Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	200	D.M. 04/04/1985 aggiornato dal D.M. 01/02/2007	
	Migrazione Specifica di Pb			
Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	250	D.M. 21/03/1973 e s.m.i.	
	Migrazione Specifica di Ni			
	Migrazione Specifica di Mn			
	Migrazione Globale			
Plastica	Migrazione Globale	400	Reg. (UE) n. 10/2011 e s.m.i.	
	Migrazione Specifica di Formaldeide			
	Migrazione Specifica di Ammine aromatiche primarie			

Tipologia di MOCA	Determinazioni analitiche	Numero minimo campioni /Anno	Normativa specifica applicabile	Altre informazioni
	Migrazione Specifica di Melamina			
	Migrazione Specifica di Metalli (Reg. (UE) n. 10/11 e s.m.i.)			
Vetro	Migrazione Globale	50	D.M. 21/03/1973 e s.m.i.	
	Migrazione specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)			
Carta e cartone	Migrazione di Piombo	100	D.M. 21/03/1973 e s.m.i.	
TOTALE CAMPIONI	1000			

Tabella 2. Ripartizione del numero minimo di campioni per Regione/PA per ogni anno di validità del Piano.

La seguente ripartizione è stata definita sulla base della popolazione residente indicata da ISTAT alla data del 01.01.2024 e modificata per garantire un numero minimo di 10 campioni da prelevare in alcune Regioni/PA.

Regione/PA	Numero minimo di campioni
Abruzzo	26
Basilicata	11
Calabria	33
Campania	91
Emilia Romagna	72
Friuli Venezia Giulia	21
Lazio	93
Liguria	31
Lombardia	155
Marche	30
Molise	10
Piemonte	70
PA Bolzano	11
PA Trento	11
Puglia	65
Sardegna	27
Sicilia	75
Toscana	61
Umbria	23
Valle d'Aosta	10
Veneto	74
TOTALE CAMPIONI	1000

Tabella 3. Distribuzione per Regione/PA del numero minimo di campioni per tipologia di MOCA, per ogni anno di validità del Piano.

Territorio	Popolazione al 01.01.2024	Totale campioni (Tabella 2)	Ceramica	Acciaio inox	Plastica	Vetro	Carta e cartone					
Italia	58989749	1000	200	250	400	50	100					
Regioni / PA												
Abruzzo	1269963	26	4	6	10	2	4					
Basilicata	533636	11	2	3	4	1	1					
Calabria	1838150	33	5	10	10	3	5					
Campania	5590076	91	19	20	34	5	13					
Emilia Romagna	4455188	72	16	15	30	5	6					
Friuli Venezia Giulia	1195792	21	4	6	8	1	2					
Lazio	5720272	93	17	21	40	3	12					
Liguria	1508847	31	4	8	12	2	5					
Lombardia	10020528	155	41	36	60	5	13					
Marche	1484427	30	7	9	10	2	2					
Molise	289413	10	2	2	4	1	1					
Piemonte	4252581	70	12	17	30	3	8					
PA Bolzano	536933	11	2	3	4	1	1					
PA Trento	545183	11	2	3	4	1	1					
Puglia	3890250	65	14	16	27	3	5					
Sardegna	1569832	27	6	8	9	2	2					
Sicilia	4794512	75	14	20	32	3	6					
Toscana	3664798	61	10	18	26	3	4					
Umbria	854378	23	4	7	9	1	2					
Valle d'Aosta	123018	10	2	2	4	1	1					
Veneto	4851972	74	13	20	33	2	6					

8. CAMPIONAMENTO E ANALISI

Nell'ambito dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare di cui al Regolamento (UE) 2017/625, il campionamento di un Materiale o Oggetto a Contatto con Alimenti (MOCA) è destinato alla verifica della sua conformità ai regolamenti applicabili.

I campioni da prelevare e sottoporre ad analisi devono essere costituiti da oggetti finiti **e pronti per entrare in contatto con gli alimenti**. Sono **esclusi** da tale controllo ufficiale **i semilavorati**.

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato nelle **fasi della produzione e/o della distribuzione** dei MOCA.

Le modalità di campionamento dei MOCA, da sottoporre ad analisi, condizionano in modo cruciale le successive procedure di controllo analitico, pertanto, l'attuazione di buone pratiche di campionamento è uno strumento indispensabile per evitare contenziosi dovuti a vizi procedurali.

Le strategie di campionamento adottate per il presente Piano nazionale si possono sintetizzare nel modo seguente:

- 1) **campionamento selettivo**: trattasi di campionamenti ufficiali ai fini della verifica della conformità alla normativa vigente. I campionamenti sono condotti sulla base di valutazioni dei rischi;
- 2) **campionamento su sospetto**: trattasi di campionamenti ufficiali mirati, ad esempio successivi ad una notifica di allerta o successivi ad un follow-up, per accertamento di conformità alla normativa vigente.

Il campionamento dei MOCA deve essere eseguito conformemente alle disposizioni vigenti del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e del Decreto legge 22 marzo 2021, n.42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 71.

I campioni devono essere prelevati, manipolati e identificati in modo tale da garantirne l'integrità, il valore legale e la validità scientifica e tecnica (Allegato 1, Sezione 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 e successive modifiche).

Il campionamento dei MOCA include anche un **controllo documentale** al fine di raccogliere tutte le informazioni che descrivono il campione (composizione, destinazione di impiego, tempo e temperatura di utilizzo, ecc.) e che sono necessarie per la corretta esecuzione dell'analisi. Pertanto, in fase di campionamento è necessario verificare ed acquisire la dichiarazione di conformità ed eventualmente la relativa documentazione di supporto che verranno trasmesse poi al Laboratorio.

La composizione delle aliquote (numero di pezzi (oggetti/materiali) per ogni aliquota) dei campioni MOCA varia a seconda del tipo di MOCA campionato e, da un punto di vista generale, deve garantire la corretta esecuzione dei controlli di Laboratorio. Il quantitativo minimo previsto per ogni aliquota, inteso come quello necessario per il raggiungimento dei più bassi limiti di quantificazione degli analiti ricercati in relazione sia alle esigenze legislative sia a quelle laboratoristiche, dipende dal numero minimo di oggetti o dalla superficie minima fissati dal legislatore e necessari per ciascuna prova, dal numero di prove a cui viene sottoposto il campione e dall'eventuale ripetibilità dell'analisi.

Un utile riferimento è disponibile nel documento "Linea Guida sul campionamento per il controllo ufficiale dei MOCA presso i PCF". In particolare, le indicazioni operative per le modalità di campionamento e per la composizione delle aliquote per le varie tipologie di MOCA vengono illustrate nella Parte Generale (pagine 5-11). Per i materiali oggetto del presente Piano di campionamento possono essere consultati i capitoli specifici su: Materie Plastiche, Ceramiche, Acciaio Inossidabile, Vetro e Carta e Cartone a contatto diretto con alimenti. Si sottolinea che per

ciascuno di tali materiali è presente un riferimento incrociato fra una parte descrittiva per classi di MOCA e una Tabella sinottica per tipo di materiale/oggetto, legislazione applicabile e tipo di prove.

Inoltre, le Autorità competenti che effettuano il campionamento dovranno riportare nel verbale di prelievo tutte le informazioni coerenti con quanto richiesto dall'anagrafica EFSA e necessarie per la corretta e completa compilazione dei campi obbligatori dello specifico sottoflusso **MOC** (Materiali a contatto con gli alimenti) del flusso informatico unico **RADISAN** del sistema **NSIS-Alimenti** (vedi anagrafi di cui all'indirizzo web: <https://zenodo.org/communities/radisan/>).

8.1 Controllo analitico

I laboratori ufficiali, nell'ambito del presente Piano, effettuano il controllo analitico che consiste nella determinazione di uno o più analiti nel MOCA per verificarne il rispetto della conformità alla normativa vigente.

Il LNR-MOCA assicura il coordinamento e il supporto delle attività analitiche dei laboratori ufficiali e il rispetto delle disposizioni adottate in ambito europeo in merito alle prestazioni dei metodi analitici impiegati.

9. FORMAZIONE

Le Regioni e le Province autonome assicurano che tutto il personale deputato ai controlli ufficiali ai sensi del presente Piano sia adeguatamente formato e si mantenga aggiornato per i propri ambiti di competenza, come previsto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2017/625, in relazione alle specifiche esigenze tecniche del presente Piano di controllo ufficiale dei MOCA.

Allo stesso modo i laboratori ufficiali dovranno, al fine di garantire l'accuratezza dei dati analitici e la corretta interpretazione dei dati, prendere parte alle attività formative e ai test comparativi organizzati dal LNR e/o dal EURL. Della programmazione di tali attività dovrà essere data opportuna informazione nel Piano regionale/provinciale.

10. TRASMISSIONE DEI RISULTATI

I laboratori ufficiali inseriscono i dati relativi al campionamento e alle analisi effettuate nello specifico sottoflusso **MOC** (materiali a contatto con gli alimenti) del sistema NSIS-Alimenti **non appena disponibili, e comunque non oltre il 15 febbraio** dell'anno successivo a quello cui si riferiscono (salvo diverse indicazioni), in quanto, oltre tale data i file inviati non verranno accettati dal sistema. Sarebbe opportuno, al fine di garantire la correttezza e completezza delle informazioni inserite nel sistema, che il caricamento dei file XML da parte dei laboratori avvenisse con cadenza almeno quadrimestrale. Informazioni più dettagliate, per l'inserimento dei dati, sono riportate nei documenti consultabili all'indirizzo: <https://zenodo.org/communities/radisan/>.

La validazione, da parte delle Autorità regionali e delle Province autonome, dei dati trasmessi nel sistema NSIS-Alimenti è consentita fino al **31 Marzo** dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

L'ufficio competente della DGISA, in collaborazione con il LNR-MOCA, elabora e valuta i dati validati per poter redigere la relazione finale da pubblicare ed integrare nel PCNP e da inviare alla Commissione UE. Tale relazione include una valutazione complessiva dei risultati ottenuti ed eventuali indicazioni correttive ai fini di una razionalizzazione dei controlli per gli anni successivi.

11. EXTRA PIANI DELLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME E/O DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Le Regioni e il Ministero della Salute, in accordo con i laboratori ufficiali, possono predisporre attività aggiuntive di controllo ("extrapiano") che rispondano a specifiche esigenze nazionali o locali. Le programmazioni "extrapiano" possono rendersi necessarie, ad esempio, per assicurare l'intensificazione dei controlli conseguente ai riscontri di non conformità, a seguito di allerte, di reclami o per necessità (campionamento su sospetto) durante le attività ispettive o a seguito di revisioni normative. Le attività "extrapiano" sono anche quelle per le quali è individuabile un rischio derivante dall'utilizzo di particolari MOCA caratteristici a livello locale.

Le suddette programmazioni e i relativi criteri (ad es. la scelta del MOCA, dell'impresa MOCA, della fase di produzione/distribuzione, dell'analisi da determinare, ecc.) verranno trasmesse al Ministero della Salute.

Per quanto riguarda le modalità di campionamento, analisi e inserimento dei risultati nel sistema NSIS-Alimenti si deve rispettare quanto descritto per il Piano nazionale.

12. REFERENTI DEL PIANO

Ministero della Salute

Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma

➤ Direzione Generale dell'Igiene e della Sicurezza Alimentare – Ex Ufficio 6

- Dott. ssa Monica Capasso – m.capasso@sanita.it - Tel. 06 59942530
- Dott. ssa Romina Quondam Luigi – r.quondamluigi@sanita.it - Tel. 06 59943788

Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma

➤ Laboratorio nazionale di riferimento per i Materiali e gli Oggetti destinati a venire a contatto con gli Alimenti

- Dott. ssa Cinzia Gesumundo – cinzia.gesumundo@iss.it - Tel. 0649902608
- Dott. ssa Veruscka Mannoni - veruscka.mannoni@iss.it – Tel. 0649903719
- Dott. Giorgio Padula - giorgio.padula@iss.it – Tel. 0649903720
- Dott. ssa Fabiana Vanni - fabiana.vanni@iss.it - Tel. 0649903721

13. ALLEGATI

ALLEGATO 1: Normativa e Linee Guida

Normativa Controllo ufficiale

- **LEGGE 30 aprile 1962, n. 283** Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (G.U.R.I. n. 139 del 4.6.1962).

- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327** Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (G.U.R.I. n. 193 del 16. 7.1980).
- **REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2002** che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U.C.E. L 31 del 1.2.2002).
- **DECRETO LEGISLATIVO n. 193 del 06/11/2007** Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. (S.O.G.U. del 9/11/2007 n. 261).
- **REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017** relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (G.U.U.E. L 95 del 7.4.2017).
- **Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 24** di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nella UE e istituisce i PCF (G.U.R.I. n. 55 del 5.3.2021).
- **Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27** “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (G.U.R.I. n. 60 del 11.3.2021).
- **DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42** Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (G.U.R.I. n. 72 del 24.3.2021).
- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1353 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2021** che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali (G.U.U.E. L 291/20 del 13.8.2021).
- **LEGGE 21 maggio 2021, n. 71** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (G.U.R.I. n. 121 del 22 maggio 2021).

Normativa MOCA

Disposizioni generali

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777

Attuazione della direttiva (CEE) n.76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.R.I. n. 298 del 28 ottobre 1982)

Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108

Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (S.O. n. 31 alla G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992)

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (G.U.U.E. serie L 338 del 13 novembre 2004)

Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (G.U.U.E. serie L 384 del 29 dicembre 2006)

Disposizioni specifiche

Decreto ministeriale 21 marzo 1973

Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (S.O. n. 69 alla G.U. n. 104 del 20 aprile 1973)

Decreto ministeriale 3 agosto 1974

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 227 del 31 agosto 1974)

Decreto ministeriale 19 novembre 1974

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 319 del 6 dicembre 1974)

Decreto ministeriale 27 marzo 1975

Modificazione al decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 96 del 10 aprile 1975)

Decreto ministeriale 13 settembre 1975

Modificazione al decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 272 del 13 ottobre 1975)

Decreto ministeriale 18 giugno 1979

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 180 del 3 luglio 1979)

Decreto ministeriale 2 dicembre 1980

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 347 del 19 dicembre 1980)

Decreto ministeriale 25 giugno 1981

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 198 del 21 luglio 1981)

Decreto ministeriale 2 giugno 1982

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 200 del 22 luglio 1982)

Decreto ministeriale 20 ottobre 1982

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 340 dell'11 dicembre 1982)

Decreto ministeriale 18 febbraio 1984

Disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi (G.U. n. 76 del 16 marzo 1984)

Direttiva 84/500/CEE DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1984 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (G.U.C.E. L 277/ 12 del 20.10.84)

Decreto ministeriale 4 aprile 1985

Disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (G.U. n. 98 del 26 aprile 1985)

Decreto ministeriale 4 aprile 1985

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 120 del 23 maggio 1985)

Decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 226 del 28 settembre 1987)

Decreto ministeriale 1° giugno 1988, n. 243

Disciplina degli oggetti in banda cromata verniciata destinati a venire in contatto con gli alimenti (G.U. n. 153 del 1° luglio 1988)

Decreto ministeriale 18 gennaio 1991, n. 90

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 67 del 20 marzo 1991)

Decreto ministeriale 15 luglio 1993, n. 322

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 199 del 25 agosto 1993)

Decreto ministeriale 3 giugno 1994, n. 511

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 198 del 25 agosto 1994)

Decreto ministeriale 8 febbraio 1995

Recepimento della direttiva 93/11/CEE della Commissione del 15 marzo 1993 concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale (G.U. n. 68 del 22 marzo 1995)

Decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 103 del 5 maggio 1995)

Decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 405

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 concernente la disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno- piombo ed altri mezzi. (G.U. n. 228 del 29 settembre 1995)

Decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE (G.U. n. 77 del 3 aprile 1997)

Decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 218 del 16 settembre 1999) Errata corrige (G.U. n. 252 del 26 ottobre 1999)

Decreto ministeriale 1° dicembre 2000, n. 411

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 11 del 15 gennaio 2001)

Decreto ministeriale 30 maggio 2001, n. 267

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 155 del 6 luglio 2001)

Regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari (G.U.U.E. serie L 302 del 19 novembre 2005)

Decreto ministeriale 22 dicembre 2005, n. 299

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006)

Decreto ministeriale 1° febbraio 2007

Recepimento della direttiva n. 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformità ed i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (G.U. n. 66 del 20 marzo 2007)

Decreto ministeriale 18 aprile 2007, n. 76

Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti (G.U. n. 141 del 20 giugno 2007)

Decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 217

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U. n. 270 del 20 novembre 2007)

Decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 270

Regolamento recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, recante la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (G.U.R.I. n. 33 dell'8 febbraio 2008)

Decreto ministeriale 24 settembre 2008, n.174

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE (S.O. n. 246/L n.261 del 7 novembre 2008)

Regolamento (CE) n. 450/2009 del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti (G.U.U.E. serie L 135 del 20 maggio 2009)

Decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 113

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato (G.U.R.I. n. 168 del 21 luglio 2010)

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E. L 12 del 15 gennaio 2011) Rettifica (G.U.U.E. L 278 del 25 ottobre 2011)

Regolamento (UE) N. 284/2011 della Commissione del 22 marzo 2011 che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione

amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti (G.U.U.E. L 77 del 23 marzo 2011)

Regolamento (UE) n. 321/2011 della Commissione del 1° aprile 2011 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica (G.U.U.E. L 87 del 2 aprile 2011)

Regolamento (UE) n. 1282/2011 della Commissione del 28 novembre 2011 che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E. L 328 del 10 dicembre 2011)

Decreto ministeriale 4 aprile 2012, n.72

Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» limitatamente alle carte e cartoni (G.U.R.I. n. 129 del 5 giugno 2012)

Decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 77

Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle cassette in polipropilene e polietilene riciclato (G.U.R.I. n. 135 del 12 giugno 2012)

Regolamento (UE) n. 1183/2012 della Commissione del 30 novembre 2012 che modifica e corregge il regolamento (UE) n.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E. L 338 del 12 dicembre 2012)

Decreto ministeriale 4 febbraio 2013, n. 23

Regolamento relativo all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» (G.U.R.I. n. 71 del 25 marzo 2013)

Decreto ministeriale 11 novembre 2013, n. 140

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale” limitatamente agli acciai inossidabili (G.U.R.I. n. 294 del 16 dicembre 2013)

Regolamento (UE) n. 202/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L62 del 4 marzo 2014)

Regolamento (UE) n. 174/2015 della Commissione del 5 febbraio 2015 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 30 del 6 febbraio 2015)

Decreto ministeriale 6 agosto 2015, n. 195

Regolamento recante aggiornamento limitatamente agli acciai inossidabili al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale” (G.U.R.I. n.288 dell'11 dicembre 2015)

Decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 142

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” limitatamente agli oggetti di cellulosa rigenerata (G.U.R.I. n. 173 del 26 luglio 2016)

Regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione del 24 agosto 2016 che modifica il regolamento (UE) n.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (G.U.U.E L 230 del 25 agosto 2016)

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n.29

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti (G.U.R.I. n.65 del 18 marzo 2017)

Regolamento (UE) 2017/752 della Commissione del 28 aprile 2017 che modifica il regolamento (UE) n.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 113 del 29 aprile 2017)

Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione del 18 gennaio 2018 che modifica il regolamento (UE) n.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 14 del 19 gennaio 2018)

Regolamento (UE) 2018/831 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 140/35 del 6 giugno 2018)

Regolamento (UE) 2019/37 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2019 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 9/88 del 11 gennaio 2019)

Decreto ministeriale 9 maggio 2019, n.72

Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della Sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili (G.U.R.I n. 179 del 1° agosto 2019)

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72 concernente il «Regolamento recante l’aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”, limitatamente agli acciai inossidabili» (G.U.R.I n. 267 del 14 novembre 2019)

Regolamento (UE) 2019/1338 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 209/5 del 9 agosto 2019)

Regolamento (UE) 2020/1245 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.U.E L 288/1 del 3 settembre 2020)

LINEA GUIDA SUL CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI PRESSO I POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI (PCF). Revisione 0 del 02/07/2021 (Istituto Superiore di Sanità- Dipartimento Ambiente e Salute-LNR sui Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti; Ministero della Salute: Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari - Uff. 8; Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione – Uff. 6)

Regolamento (UE) 2023/1442 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2023 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto riguarda le modifiche delle autorizzazioni delle sostanze e l'aggiunta di nuove sostanze (G.U.U.E L 177/45 del 12 luglio 2023)

Regolamento (UE) 2023/1627 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2023 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l'autorizzazione della sostanza bis(2-etilesile)cicloesano-1,4-dicarbossilato (MCA n. 1079) (G.U.U.E L 201/4 dell'11 agosto 2023)

ALLEGATO 2: Laboratori incaricati del controllo ufficiale

Elenco dei laboratori, conformi ai requisiti di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) 2017/625 e s.m.i., designati da ogni Regione e Provincia autonoma per eseguire le analisi di controllo ufficiale dei MOCA.

Tale elenco è soggetto alla conferma da parte delle Regioni/Province autonome e alla revisione periodica.

Note: (1) In caso di metodo non accreditato indicare, nella colonna "Osservazioni", se tale metodo è validato (V)

Regione / Provincia Autonoma – Laboratorio	Tipologia di MOCA	Determinazioni analitiche	Metodo Accreditato SI/NO ¹	Osservazioni
Lombardia ATS Insubria Laboratorio di Prevenzione Laboratorio Chimico di Varese Via Caretti 5 21100 Varese Tel. 0332 277115 segreteria.laboratoriochimico@ats-insubria.it <i>Responsabile del Laboratorio:</i> Claudia Lionetti lionettic@ats-insubria.it <i>Referenti tecnici:</i> Luigina Patricola patricolal@ats-insubria.it Maria Rosa Bai baim@ats-insubria.it Valentina Cutugno cutugnov@ats-insubria.it Laura Bressan bressanl@ats-insubria.it	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	SI	
	Plastica	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	SI	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melamina	SI	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	SI	
	Vetro	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	SI	
	Carta e Cartone	Migrazione di Piombo	SI	
Liguria ARPAL Laboratorio Metropolitano Via Bombrini 8 16149 Genova Tel. 010 64371 lab.metropolitano@arpal.liguria.it <i>Direttore del Dipartimento</i> Domenico Avenoso domenico.avenoso@arpal.liguria.it <i>Responsabile del Laboratorio:</i> Nicola Dell'Amico	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	SI	
	Plastica	Migrazione Globale	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS Cuneo (Accordo ARPAL - IZSPLVA)

nicola.dellamico@arpal.liguria.it <i>Referenti tecnici:</i> Fabio Ghioni fabio.ghioni@arpal.liguria.it Maria Bevilacqua maria.bevilacqua@arpal.liguria.it Cristina Capelli cristina.capelli@arpal.liguria.it		Migrazione Specifica di Formaldeide	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS Cuneo (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS Cuneo (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Migrazione Specifica di Melammina	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS Cuneo (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
	Vetro	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	NO	
	Carta e Cartone			
		Migrazione di Piombo	NO	
Piemonte ARPA Piemonte Dip. Territoriale Piemonte Nord Ovest Via Sabaudia 164 10095 Grugliasco (TO) Tel. 011 4028349 microinquinanti@arpa.piemonte.it <i>Responsabile del Laboratorio:</i> Marco Fontana marco.fontana@arpa.piemonte.it <i>Referenti tecnici:</i> Manuela Agnello manuela.agnello@arpa.piemonte.it Enrica Pipino e.pipino@arpa.piemonte.it	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	SI	
	Plastica	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melammina	NO	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
	Vetro	Migrazione Globale	SI	

		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	NO	
	Carta e Cartone	Migrazione di Piombo	SI	
Piemonte IZS Piemonte Liguria e Valle d'Aosta Sezione di Cuneo Via Sandro Pertini 11 12010 San Rocco Castagnaretta (CN) Tel. 0171 693985 cuneo@izsto.it <i>Responsabile del Laboratorio:</i> Raffaella Nappi raffaella.nappi@izsto.it <i>Referenti tecnici:</i> Cristiana Rosso cristiana.rosso@izsto.it	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	Analisi eseguita in subappalto da ARPAL (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Migrazione Specifica di Pb	SI	Analisi eseguita in subappalto da ARPAL (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	Analisi eseguita in subappalto da ARPAL (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Migrazione Specifica di Ni	SI	Analisi eseguita in subappalto da ARPAL (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Migrazione Specifica di Mn	SI	Analisi eseguita in subappalto da ARPAL (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Migrazione Globale	SI	Analisi eseguita in subappalto da ARPAL (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Migrazione Globale	SI	
	Plastica	Migrazione Specifica di Formaldeide	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS-Bologna
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS-Bologna

		Migrazione Specifica di Melamina	SI	Analisi eseguita in subappalto da IZS-Bologna
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
	Vetro	Migrazione Globale	SI	Analisi eseguita in subappalto da ARPAL (Accordo ARPAL - IZSPLVA)
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	NO	
	Carta e Cartone	Migrazione di Piombo	NO	
Umbria ARPA Umbria Laboratorio Multisito – Sito di Terni Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 32 05100 Terni Tel. 0744 4796717 – 4796725 accettazione.campioni@arpa.umbria.it <i>Responsabile del Laboratorio:</i> Delegato: Gaia Piccini g.piccini@arpa.umbria.it	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Globale	SI	
	Plastica	Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melamina	NO	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
		Migrazione Globale	SI	
	Vetro	Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	NO	
		Migrazione di Piombo	SI	
Puglia ARPA Puglia – Bari Polo di Specializzazione Alimenti Parco Scientifico di Tecnopolis edificio “L” SP per Casamassima Km 3 70010 Valenzano (BA) Tel. 080 9724300	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	NO	

Responsabile del Laboratorio: Francesca Ferrieri f.ferrieri@arpa.puglia.it Referenti tecnici: Mariangela Palma m.palma@arpa.puglia.it	Plastica	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melammina	NO	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
	Vetro	Migrazione Globale	NO	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	SI	
	Carta e Cartone	Migrazione di Piombo	NO	
Sardegna IZS SA - Sassari SC Chimica Via Vienna 2 – 07100 Sassari Tel. 0792892342 protocollo@pec.izs-sardegna.it Responsabile del Laboratorio: Giannina Chessa giannina.chessa@izs-sardegna.it Referenti tecnici: Andrea Sanna andrea.sanna@izs-sardegna.it	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	NO	V
	Plastica	Migrazione Globale	NO	V
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	V
		Migrazione Specifica di Melammina	NO	V
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	SI	
		Migrazione Globale	NO	V
	Vetro	Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	SI	
		Migrazione di Piombo	SI	
Toscana Azienda USL Toscana Centro Laboratorio di Sanità Pubblica Via di San Salvi 12 – 50135 Firenze Tel. 055 6933355 laboratoriosanitapubblica@uslcentro.toscana.it Responsabile del Laboratorio: Andrea Perico andrea.perico@uslcentro.toscana.it Referenti tecnici: Cecilia Capannesi cecilia.capannesi@uslcentro.toscana.it	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	SI	
	Plastica	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	SI	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	SI	

		Migrazione Specifica di Melamina	SI	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
	Vetro	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	SI	
	Carta e Cartone	Migrazione di Piombo	SI	
Emilia Romagna IZSLER - Bologna Reparto Chimico degli Alimenti Via Pietro Fiorini 5 – 40127 Bologna Tel. 051 4200022 chimico.bologna@izsler.it <i>Responsabile del Laboratorio:</i> Simonetta Menotta simonetta.menotta@izsler.it <i>Referenti tecnici:</i> Serena Abbaleo serena.abbaleo@izsler.it	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	SI	
	Plastica	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	SI	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	SI	
		Migrazione Specifica di Melamina	SI	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	SI	
	Vetro	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	SI	
	Carta e Cartone	Migrazione di Piombo	SI	
Marche ARPA Marche Laboratorio Multisito – Sito di Pesaro Via Barsanti 8 – 61122 Pesaro Tel. 0721 3999716 arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it <i>Responsabile del Laboratorio:</i> Marco Bruciati marco.bruciati@ambiente.marche.it <i>Referenti tecnici:</i> Giovanna Guidi giovanna.guidi@ambiente.marche.it	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	SI	
	Plastica	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melamina	NO	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
	Vetro	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	SI	

	Carta e Cartone	Migrazione di Piombo	NO	
Friuli Venezia Giulia ARPA FVG Settore Laboratorio Unico – Laboratorio di Udine Via Colugna 42 – 33100 Udine Tel. 0432 1918112 lab.ud@arpa.fvg.it <i>Direttore del Laboratorio (Unità Complesse):</i> Stefano De Martin stefano.demartin@arpa.fvg.it <i>Responsabile del settore Alimenti e Microbiologia:</i> Marinella Franchi marinella.franchi@arpa.fvg.it <i>Responsabile del Laboratorio (Referente MOCA):</i> Jari Falomo jari.falomo@arpa.fvg.it	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	SI	
	Plastica	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melammina	NO	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
		Migrazione Globale	SI	
	Vetro	Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	NO	
		Migrazione di Piombo	SI	
Lazio ARPA Lazio Laboratorio Chimico Integrato Ambiente e Salute Via Saredo 52 – 00173 Roma Tel. 06 72961 qualita.staff@arpalazio.it <i>Responsabile del Laboratorio:</i> Alessandra Giuliani alessandra.giuliani@arpalazio.it <i>Referenti tecnici:</i> Angela Carofiglio angela.carofiglio@arpalazio.it	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	
		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	SI	
	Plastica	Migrazione Globale	SI	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melammina	NO	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
		Migrazione Globale	SI	
	Vetro	Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	SI	
		Migrazione di Piombo	SI	
Campania ARPAC Area Analitica Dipartimento di Napoli Via Don Bosco 4/F – 80141 Napoli	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	SI	

Tel. 081 7078002 <i>Responsabile del Laboratorio:</i> Eugenio Scopano e.scopano@arpacampanioa.it <i>Referenti tecnici:</i>		Migrazione Specifica di Ni	SI	
		Migrazione Specifica di Mn	SI	
		Migrazione Globale	NO	
	Plastica	Migrazione Globale	NO	
		Migrazione Specifica di Formaldeide	NO	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melammina	NO	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
	Vetro	Migrazione Globale	NO	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	SI	
	Carta e Cartone	Migrazione di Piombo	NO	
Veneto ARPAV Dipartimento Regionale Laboratori Sede di Verona <u>Via Dominutti 8</u> <u>37135 Verona</u> <i>Referente MOCA:</i> Gianni Formenton gianni.formenton@arpa.veneto.it <i>Referenti tecnici</i>	Ceramica	Migrazione Specifica di Cd	SI	
		Migrazione Specifica di Pb	SI	
	Acciaio Inox	Migrazione Specifica di Cr	NO	
		Migrazione Specifica di Ni	NO	
		Migrazione Specifica di Mn	NO	
		Migrazione Globale	NO	
		Migrazione Globale	SI	
	Plastica	Migrazione Specifica di Formaldeide	SI	
		Migrazione Specifica di Ammine Aromatiche Primarie	NO	
		Migrazione Specifica di Melammina	NO	
		Migrazione Specifica di Metalli – Reg (UE) n.10/2011 e s.m.i.	NO	
		Migrazione Globale	NO	
		Migrazione Specifica di Pb (solo per vetro di categoria C)	NO	
	Vetro	Migrazione di Piombo	SI	

Allegato 2

Tabella - Modifiche effettuate nella revisione 2025 del “Piano nazionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - Anni 2023-2027”.

Piano nazionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Anni 2023-2027 Aggiornamento 2025	
Paragrafi e Allegati	Modifiche
Paragrafi: 2, 3, 7.1, 10, 12	Il termine “DGISAN” è stato sostituito con “DGISA”.
Paragrafo 4	- Per quanto concerne la tipologia di MOCA da controllare, sono stati sostituiti i MOCA di plastica contenenti bambù con i MOCA di carta e cartone; - E' stata inserita la seguente frase: <i>“Per l'anno 2025 non è prevista la valutazione ai fini dei LEA”</i>.
Paragrafo 7.3	E' stata sostituita la data dei dati ISTAT del 31.12.2020 con quella del 01.01.2024.
Paragrafo 7.3 Tabella 1	- Per quanto concerne la tipologia di MOCA da controllare, sono stati sostituiti i MOCA di plastica contenenti bambù con i MOCA di carta e cartone; - Le determinazioni analitiche previste per i MOCA di plastica contenenti bambù sono state sostituite con la “Migrazione di piombo”, prevista per i MOCA di carta e cartone, ed è stato inserito il relativo riferimento normativo.
Paragrafo 7.3 Tabella 2	E' stata sostituita la data dei dati ISTAT del 31.12.2020 con quella del 01.01.2024.
Paragrafo 7.3 Tabella 3	- E' stata sostituita la data dei dati ISTAT del 31.12.2020 con quella del 01.01.2024; - Sono stati sostituiti i dati ISTAT, della popolazione residente, del 31.12.2020 con quelli del 01.01.2024; - Per quanto concerne la tipologia di MOCA da controllare, sono stati sostituiti i MOCA di plastica contenenti bambù con i MOCA di carta e cartone.
Paragrafo 13 - Allegato 1 – Normativa MOCA	Sono stati eliminati i seguenti riferimenti normativi: - Decreto ministeriale 9 luglio 2012, n. 139; - Decreto ministeriale 20 settembre 2013, n. 134; - Regolamento (UE) 2018/213. Sono stati inseriti i seguenti riferimenti normativi: - Regolamento (UE) 2023/1442; - Regolamento (UE) 2023/1627.
Paragrafo 13 - Allegato 2: Laboratori incaricati del controllo ufficiale - Elenco dei laboratori che effettuano le attività di controllo ufficiale dei MOCA	- Per quanto concerne la tipologia di MOCA da controllare, sono stati sostituiti i MOCA di plastica contenenti bambù con i MOCA di carta e cartone; - Le determinazioni analitiche previste per i MOCA di plastica contenenti bambù sono state sostituite con la “Migrazione di piombo, prevista per i MOCA di carta e cartone; - Sono stati inseriti nell'Elenco il Laboratorio ufficiale della Campania, quello del Veneto e il Laboratorio ufficiale della Sardegna; - E' stato eliminato dall'Elenco il Laboratorio “ATS Milano” della Lombardia; - Sono stati aggiornati gli indirizzi dei Laboratori Ufficiali: della Liguria, del Piemonte (ARPA Piemonte) e del Friuli Venezia Giulia;

	- Sono stati aggiornati i nominativi dei referenti dei Laboratori ufficiali: della Lombardia, della Liguria, del Piemonte (ARPA Piemonte) e del Friuli Venezia Giulia.
--	--